

Delibera n. 128/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 26 settembre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sul procedimento sanzionatorio);
- VISTO** l’articolo 17 (“*Indennizzo per il prezzo del biglietto*”), paragrafi 1 e 2, del Regolamento, il quale prevede, tra l’altro, che:
- “1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:*
- a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;*
(...)
Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto.
(...)
- 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato*

mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.”;

VISTO

l'articolo 14 (*“Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni”*), commi 2 e 3, del d.lgs. 70/2014, il quale dispone che: *“2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro”;*

VISTO

il reclamo presentato all’Autorità in data 21 novembre 2018, prot. ART 10036/2018, con il quale il sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante), indicando negli appositi riquadri del modulo SiTe anche altri sei passeggeri (sig.ri [...omissis...]), con riferimento al viaggio di andata e ritorno del 29 ottobre 2018 da Roma Termini a Firenze Santa Maria Novella (biglietto V9BTRM), effettuato con l’impresa ferroviaria Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: Italo), ha segnalato alcuni disservizi relativi al tragitto di ritorno, rappresentando, tra l’altro, che: (i) avuta contezza del ritardo di 170 minuti, maturato dal treno *“numero 9916”* (recte: 9947) durante il percorso verso Firenze Santa Maria Novella, da cui era prevista la partenza per le ore 19:33, il reclamante si era rivolto *“agli Uffici di Italo”* presso la stazione in parola, i quali, senza fornire *“alcun tipo di compenso, né acqua, né cibo”*, avevano prospettato quale soluzione per raggiungere Roma Termini l’utilizzo del treno Italo n. 8925, con partenza prevista alle ore 20:13, in *“prima classe”*, comportante il pagamento di un supplemento di euro 168,00 per i sette passeggeri interessati; (ii) tale soluzione era stata utilizzata dal reclamante che, nella doglianza all’Autorità, ha rivendicato la restituzione di tale importo; (iii) il reclamo di prima istanza presentato a Italo in ordine alla compensazione economica per il ritardo del tragitto di ritorno era stato rigettato dall’impresa ferroviaria, in base alla considerazione che il ritardo all’arrivo era stato inferiore al limite di 60 minuti, occorrente per il riconoscimento di un indennizzo;

VISTA

la documentazione allegata al suddetto reclamo, e in particolare:

- il documento di Italo, riepilogativo dei dati relativi al biglietto V9BTRM, riferito a sette passeggeri, da cui risulta che il tragitto da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, in data 29 ottobre 2018, era previsto a bordo del treno n. 9947 (in *“Ambiente Smart”*), con partenza alle ore 19:33 e arrivo alle ore 21:05;
- l’evidenza del pagamento dell’importo di euro 168,00, effettuato, in pari data, presso il *“Desk Casa Italo Firenze”*;
- la comunicazione di Italo (e-mail del 31 ottobre 2018) al reclamante circa il corretto invio del reclamo di prima istanza, datato 31 ottobre 2018, e la risposta

negativa dell'impresa ferroviaria circa la richiesta di indennizzo per ritardo avanzata dal reclamante stesso (e-mail del 1° novembre 2018);

VISTA

la nota dell'Autorità prot. 156/2019 dell'11 gennaio 2019, con cui è stato richiesto a Italo di fornire una serie di informazioni, corredate dalla relativa documentazione, sui fatti segnalati dal reclamante, in relazione al citato viaggio Firenze Santa Maria Novella-Roma Termini (richiesta sollecitata con nota prot. 1645/2019 del 18 febbraio 2019);

VISTA

la nota di risposta prot. ART 1242/2019 del 22 febbraio 2019, con cui Italo ha fornito, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- i sette passeggeri titolari del biglietto V9BTRM - afferente alla tipologia di offerta *"andata e ritorno"* e acquistato in data 27 ottobre 2018 per un corrispettivo di euro 446,60 - unitamente a quattro ulteriori passeggeri, possessori di titoli di viaggio collegati a quello sopra citato e da esso separati in ragione della differente modalità di pagamento utilizzata in fase di prenotazione (nello specifico: i biglietti D8GQNZ, intestato a due viaggiatori, nonché FCSQVN e F5GQXV, come da documentazione allegata dall'impresa), a fronte dell'ingente ritardo del treno Italo 9947, hanno optato *"per l'applicazione della lettera b) dell'articolo 16 del Regolamento (...)"*, avvalendosi della riprotezione sul treno Italo 8925;
- *"[n]el caso in questione e dopo le ore 19:53, orario dell'ultima operazione di riprotezione, il primo treno utile, anche in funzione dei ritardi diffusi", per la riprotezione nel tragitto da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, nello stesso "ambiente Smart" del treno n. 9947, sarebbe stato il convoglio Italo 8927, con partenza effettiva alle 22:18 da Firenze Santa Maria Novella (in ritardo di "+ 65 minuti"), con 18 posti liberi in tale ambiente;*
- *"[e]videntemente gli undici passeggeri non volevano attendere la prima piena disponibilità per il proprio ambiente di viaggio" ed hanno optato per la riprotezione sul treno Italo 8925, "che aveva una disponibilità in Smart limitata", come da documentazione allegata alla nota di risposta;*
- *in tale contesto, e "in funzione delle esigenze degli undici passeggeri", Italo ha accordato la riprotezione gratuita sul treno in questione a quattro viaggiatori, possessori dei biglietti D8GQNZ, FCSQVN e F5GQXV, negli ultimi posti disponibili dell'ambiente Smart, "mentre ai sette passeggeri del biglietto V9BTRM, in funzione della loro precisa volontà, è stata concessa la riprotezione in ambiente Prima, a fronte del pagamento individuale della differenza (euro 24,00 a passeggero) per l'ambiente superiore";*
- *"i passeggeri hanno optato per la riprotezione su Italo 8925 accettandone l'orario di partenza, essendo consapevoli del ritardo in partenza da Firenze Santa Maria Novella pari a 26 minuti. Per completezza, il ritardo di Italo 8925 in arrivo a Roma Termini è stato pari a 26 minuti. Tale entità di ritardo in arrivo non giustifica l'erogazione dell'indennizzo (...)" di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;*

- “[a]d oggi, in considerazione del lungo arco temporale trascorso dal verificarsi degli eventi, non si è in grado di ricostruire puntualmente la disponibilità di pasti o bevande presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella”, evidenziando, in tema di assistenza materiale, la procedura “PO Sala 01-2018 – Assistenza ed informazione ai viaggiatori in caso di anormalità di servizio e/o esercizio”, e allegando un estratto della stessa;

VISTA

la nota dell’Autorità prot. 2053/2019 del 28 febbraio 2019, con la quale l’impresa ferroviaria è stata invitata a fornire ulteriori informazioni e precisazioni (sollecitata con nota prot. 2668/2019 del 21 marzo 2019), con richiesta, tra l’altro, di valutare la restituzione, in favore dei sette passeggeri intestatari del biglietto V9BTRM, del supplemento versato, in occasione della riprotezione sul treno Italo 8925, per l’utilizzo un ambiente superiore a quello indicato nel titolo di viaggio relativamente al treno Italo 9947, in ragione della limitata disponibilità di posti in tale ambiente, rimasti disponibili solo per i quattro viaggiatori titolari dei biglietti collegati (D8GQNZ, FCSQVN e F5GQXV), riprotetti, per tale motivo, gratuitamente;

VISTA

la nota prot. ART 3089/2019 del 2 aprile 2019, con la quale l’impresa ferroviaria, tra l’altro, ha:

- rappresentato la propria “*decisione di procedere, in ottica di pura correttezza commerciale, a rimborsare al Signor (...) la somma pari ad euro 168,00*”, relativa alla riprotezione in ambiente superiore, relativamente al biglietto VBTRM, allegando la comunicazione relativa al riconoscimento del rimborso in parola (e-mail del 1° aprile 2019);
- affermato di avere agito in piena conformità al dettato del quarto comma dell’articolo 17 del Regolamento, in base al presupposto che il passeggero richiedente la riprotezione accetta il nuovo orario (“*se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti*”, come recita la seconda parte della norma) e il ritardo del nuovo treno comunicato all’atto della riprotezione (“*se è informato del ritardo prima*”, come indica la prima parte). Di qui la conclusione che, in caso di riprotezione, l’indennizzo è erogabile solo se il ritardo maturato dal nuovo treno supera i 60 minuti, al netto dell’eventuale ritardo conosciuto all’atto della riprotezione stessa e che, nella situazione in esame, i passeggeri non avevano titolo a ricevere alcun indennizzo, avendo gli stessi ottenuto la riprotezione sul treno Italo 8925, avente già 26 minuti di ritardo in partenza da Firenze, e raggiunto la destinazione di arrivo (Roma Termini), mantenendo i 26 minuti di ritardo;
- sostenuto l’alternatività fra la previsione di cui all’articolo 16 del Regolamento (che riconosce al passeggero, qualora sia ragionevolmente prevedibile un ritardo superiore a 60 minuti, l’opzione tra rimborso e itinerari alternativi) e la previsione dell’indennizzo di cui all’articolo 17 del Regolamento, applicabile, “*qualora il cliente non abbia ottenuto le tutele di cui all’articolo 16*”, richiamando, a supporto di tale ricostruzione, la lettera c) dell’articolo 16, che prevede la facoltà di optare per una nuova data di viaggio: se gli articoli 16 e 17

fossero perfettamente cumulabili, il passeggero *“arriverebbe sempre in ritardo”*, anche se decidesse di scegliere tale opzione;

- precisato, per quanto concerne l'assistenza materiale ai passeggeri, la vigenza della sopra citata procedura *“PO Sala 01-2018”* presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella;

VISTA la nota prot. 3144/2019 del 3 aprile 2019, con la quale l'Autorità ha inviato a Italo una ulteriore richiesta di informazioni;

VISTA la nota di riscontro, prot. ART 3611/2019 del 12 aprile 2019, con la quale l'Impresa ferroviaria ha, tra l'altro, trasmesso evidenza dell'interlocuzione con il reclamante, relativa alla monetizzazione del credito relativo al rimborso del supplemento, pari a euro 168,00, versato per la riprotezione, in data 29 ottobre 2018, del tragitto da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini in una classe superiore a quella originariamente prevista;

VISTE le note dell'Autorità prott. 3968/2019, del 19 aprile 2019, e 6529/2019, del 17 giugno 2019, con le quali sono state richieste a Italo informazioni circa: (i) l'eventuale riprotezione sul treno Italo 8925, oltre che per i sette viaggiatori intestatari del biglietto V9BTRM, oggetto del reclamo all'Autorità, e i quattro titolari dei biglietti ad esso collegati (D8GQNZ, FCSQVN e F5GQXV), anche per ulteriori passeggeri in possesso di titoli di viaggio da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, relativi al treno Italo 9947; (ii) la ricezione, in relazione al viaggio in questione, di richieste di indennizzo per il ritardato arrivo a destinazione, ulteriori rispetto a quella relativa al biglietto V9BTRM;

VISTE le note di riscontro, di cui ai prott. ART 5437/2019, del 23 maggio 2019, e 7727/2019, del 10 luglio 2019, nelle quali, ribadendo di non avere *medio tempore* corrisposto compensazioni economiche per il ritardo, ha, rispettivamente, rappresentato che: (i) *“altri 9 passeggeri (...) in partenza da Firenze Santa Maria Novella hanno ottenuto la riprotezione da Italo 9947 a Italo 8925”*, nessuno dei quali *“ha sporto reclamo per ottenere l'indennizzo (...)”*; (ii) neppure i possessori dei biglietti D8GQNZ, FCSQVN e F5GQXV, collegati al biglietto V9BTRM, hanno richiesto l'indennizzo in esame;

RILEVATO che dalla consultazione della piattaforma circolazione integrata (PIC *web*) del Gestore dell'infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), risultano, nell'ambito dei rallentamenti del traffico sulla linea Alta Velocità in data 29 ottobre 2018, causati da guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Parma e Reggio Emilia, oggetto, altresì, di informativa, in pari data, sul sito di RFI:

- l'ingente ritardo del treno Italo n. 9947 (indicato nel biglietto V9BTRM), partito dalla stazione di origine, Torino Porta Nuova in direzione di Firenze, solo alle ore 19:39 - anziché all'orario programmato delle ore 16:25, con uno scostamento di 194 minuti - quando avrebbe dovuto avere iniziato la propria corsa verso Roma Termini, all'orario previsto delle 19:33, da Firenze Santa Maria Novella; il treno in esame ha raggiunto quest'ultima stazione solo alle ore 22:33:30, con un ritardo di 188,5 minuti rispetto all'orario di arrivo previsto per le ore 19:25;

- con riferimento al treno Italo n. 8925, sul quale sono stati riprotetti i sette intestatari del biglietto V9BTRM: (i) la partenza da Firenze Santa Maria Novella alle ore 20:39:30, con un ritardo di 26 minuti rispetto al proprio orario di partenza, previsto per le ore 20:13, e di 66,5 minuti rispetto all'orario di partenza, prevista per le ore 19:33, del treno Italo n. 9947; (ii) l'arrivo alla destinazione di Roma Termini alle ore 22:11, con un ritardo di 26 minuti rispetto al proprio orario di arrivo previsto per le ore 21:45, e di 66 minuti rispetto all'orario di arrivo, previsto per le ore 21:05, del treno n. 9947;

CONSIDERATO

che:

- in base all'articolo 3 (*"Definizioni"*) numero 12) del Regolamento per *"ritardo"* s'intende *"la differenza di tempo tra l'ora d'arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora del suo arrivo effettivo o previsto"*;
- l'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento prevede l'indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione, facendo espresso riferimento a quanto indicato *"sul biglietto"* in possesso del passeggero;
- secondo le indicazioni della comunicazione della Commissione Europea (2015/C 220/01), recante gli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007, *"[i]l ritardo (...) si riferisce sempre al ritardo del viaggio del passeggero e non al ritardo del treno. In pratica è l'orario di arrivo del treno alla destinazione finale indicata sul biglietto che sarà usato per calcolare la durata del ritardo"* (paragrafo 2.2);
- dal dato normativo, suffragato dagli orientamenti della Commissione, emerge che per il riconoscimento della tutela indennitaria nel caso di specie, occorre fare riferimento al biglietto V9BTRM e al viaggio, ivi indicato, del 29 ottobre 2018 da Firenze Santa Maria Novella a Roma Termini, con partenza prevista alle 19:33 e arrivo previsto alle 21:05, senza che, nel caso di specie, abbia rilievo la riprotezione effettuata su un treno diverso da quello indicato nel biglietto;
- poiché i passeggeri titolari del sopra citato biglietto V9BTRM hanno raggiunto la destinazione di Roma Termini alle ore 22:11, il ritardo da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, rispetto all'orario di arrivo previsto, quale risulta dal titolo di viaggio, è pari a 66 minuti, con conseguente maturazione del diritto all'indennizzo di cui alla lettera a) della disposizione in parola;
- inoltre, non si sono verificate le circostanze di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento, invocate dall'impresa ferroviaria a giustificazione del diniego dell'indennizzo, in quanto: (i) non risulta che il reclamante sia stato *"informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto"* V9BTRM, avvenuto il 27 ottobre 2018; (ii) il ritardo rispetto all'ora di arrivo prevista nel biglietto, *"proseguendo il viaggio su un servizio diverso"*, non è rimasto inferiore a 60 minuti;

OSSERVATO

che:

- non si rinviene l'alternatività fra le previsioni di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento, asserita da Italo, in quanto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, rimane espressamente *"fermo (...) il diritto al trasporto"* per il passeggero che richieda l'indennizzo *"in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto"* e non opti per rimborso del prezzo del biglietto, di cui all'articolo 16, lettera a), rinunciando al viaggio, risultato non più utile ai fini del suo programma originario;
- ad ogni modo, non è pertinente al caso di specie il richiamo alla lettera c) dell'articolo 16 del Regolamento, riguardante la facoltà di optare per una nuova data di viaggio *"a discrezione del passeggero"*, poiché i passeggeri si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera b), continuando il viaggio nella giornata prevista *"non appena possibile"*;

CONSIDERATO

che, nel caso di specie, il reclamante e gli altri sei passeggeri titolari del biglietto V9BTRM, relativo al viaggio di andata e ritorno da Roma Termini a Firenze Santa Maria Novella del giorno 29 ottobre 2018, sono giunti a destinazione, nella tratta di ritorno Firenze Santa Maria Novella-Roma Termini, alle ore 22:11, anziché all'orario di arrivo previsto per le ore 21:05, con un ritardo di 66 minuti e con il conseguente obbligo per l'impresa di riconoscere l'indennizzo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto, ai sensi del quarto comma del medesimo paragrafo;

RILEVATO

che l'omessa corresponsione del suddetto indennizzo perdura da un periodo superiore a tre volte il termine previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, pari a un mese dalla presentazione della domanda, avvenuta in data 31 ottobre 2018;

RITENUTO

sulla base della documentazione agli atti, che le altre doglianze sollevate nel reclamo all'Autorità non recano, nel caso di specie, i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto:

- con riguardo al diritto alla prosecuzione del viaggio, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, previsto dall'articolo 16 (*"Rimborso e itinerari alternativi"*), lettera b), del Regolamento, si osserva che: (i) nella sopra citata comunicazione della Commissione Europea (2015/C 220/01), si rileva che *"Le modalità per stabilire se le condizioni di trasporto sono simili possono dipendere da numerosi fattori e una decisione deve essere adottata caso per caso"*, e si raccomanda, tra le *"buone prassi"* da applicare *"a seconda delle circostanze"*, nell'ipotesi in cui *"i passeggeri possano solo seguire un itinerario alternativo (...) su un mezzo di trasporto di classe superiore (...) a quella pagata per il servizio iniziale"*, l'offerta dell'itinerario alternativo *"senza costi aggiuntivi per i passeggeri"*; (ii) nel caso di specie, è stato garantito ai titolari del biglietto V9BTRM l'interesse primario alla continuazione del viaggio *"non appena possibile"*, tutelato dalla norma, con la riprotezione sul primo treno utile, Italo 8925; (ii) pur a fronte dell'indisponibilità, per i suddetti passeggeri, di posti nella classe riportata

nel titolo di viaggio, la riprotezione è comunque avvenuta sul predetto convoglio, in una classe superiore, anziché sul successivo treno Italo 8927, avente posti disponibili nella classe originaria, ma partito da Firenze Santa Maria Novella 1 ora e 39 minuti dopo il treno 8925; (iii) è stato riconosciuto ai passeggeri il rimborso del supplemento versato per la fruizione della classe superiore sul treno 8925;

- con riguardo alla previsione di cui all'articolo 18 (*"Assistenza"*), paragrafo 2, del Regolamento, secondo la quale *"[i]n caso di ritardo (...) alla partenza, di oltre 60 minuti (...), i passeggeri ricevono (...) gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti"*, si osserva che: (i) secondo la sopra citata comunicazione della Commissione Europea (2015/C 220/01), relativamente all'articolo 18, paragrafo 2, *"l'espressione «in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa» indic[a] che le imprese ferroviarie devono fornire ai passeggeri un'assistenza adeguata corrispondente alla durata del ritardo (...)"* (paragrafo 4.4.1.); (ii) il ritardo alla partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella - prevista per i titolari del biglietto V9BTRM alle 19:33 con il treno 9947 e avvenuta, in realtà, alle 20:39:30 a bordo del treno 8925 - è stato di circa 66 minuti, con esiguo scostamento (di sei minuti) dal limite minimo previsto, dovendosi, altresì, tenere conto che i tempi di attesa dei passeggeri sono stati in parte occupati dalle operazioni connesse alla riprotezione sul treno 8925, terminate alle ore 19:53; (iii) i passeggeri hanno effettivamente viaggiato, su quest'ultimo treno, in ambiente *"Prima"*, il quale prevede un servizio di assistenza e ristoro a bordo e che il supplemento versato per la fruizione di tale classe superiore è stato rimborsato dall'impresa ferroviaria;

RITENUTO

pertanto che per le ragioni illustrate sussistono, limitatamente all'omesso riconoscimento dell'indennizzo per il ritardato arrivo alla destinazione di Roma Termini e al perdurante ritardo nella corresponsione dello stesso, superiore di tre volte al termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Italo, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 70/2014, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

- b) dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei passeggeri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 70/2014;
 3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
 4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
 5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
 7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.666,66 euro (millecentosessantasei/66) per la prima sanzione e di euro 166,66 euro (centosessantasei/66), per la seconda sanzione, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: *“sanzione amministrativa delibera 128/2019”*. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
 10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 è ancora in atto, si intima Italo S.p.a. a porre fine all'infrazione entro il termine

massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, prevedendo a favore del reclamante la corresponsione dell'indennizzo pari al 25% della metà del prezzo del biglietto;

11. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Torino, 26 settembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)